RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO

Art. 15

Inquadramento del personale direttivo ed educativo degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali

Il personale direttivo, i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, le istitutrici, gli istitutori, gli assistenti, rispettivamente, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle scuole speciali statali sono inquadrati secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
Titolo	III — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-docente-direttivo-ed-ispettivo/art-15-inquadramento-del-personale-direttivo-ed-educativo-degli-educandati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it